



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO N. 15

Art. 2 (Protocollo n. 15)

1. All'articolo 21 della Convenzione e' inserito un nuovo paragrafo 2 cosi' redatto: «I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di eta' alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'assemblea parlamentare in virtu' dell'articolo 22.». 2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21. 3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione e' soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Versione in vigore dal 10 febbraio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

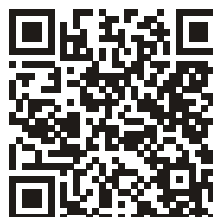
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15
Estremi	Legge 15 gennaio 2021, n. 11
Partizione	Protocollo n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-11-2021/protocollo-n-15-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it